

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE Terramaris

Art.1 *(Natura)*

E' costituita, con sede in Alessano, in Via Alessio Comneno, n. 29, l'associazione socio-culturale denominata "Terramaris".

Art.2 *(Finalità e scopi)*

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità di solidarietà civile, culturale e sociale volte alla valorizzazione e promozione del territorio, della cultura anche attraverso la conoscenza della storia e delle tradizioni locali. Essa si basa su un originale rapporto di collaborazione tra ODL (Oratori Diocesi Lombarde), altre organizzazioni rappresentative del mondo giovanile ecclesiale e non e le Diocesi del Salento, nell'ambito dei rapporti di reciprocità del Progetto Policoro, per facilitare l'incontro fra giovani provenienti dai diversi contesti territoriali.

L'Associazione punta sullo sviluppo di un'idea di turismo sostenibile, che mette insieme la cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità con le esigenze di rispetto del territorio, nelle sue molteplici dimensioni culturali, sociali, economiche ed antropologiche.

Per meglio perseguire le sue finalità, l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

Art.3 *(Attività istituzionali)*

L'Associazione svolge ogni tipo di attività per il perseguimento e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente.

A tal fine, l'Associazione si prefigge:

1. La creazione di una rete turistica tra il Nord, il Centro e il Sud dell'Italia per l'organizzazione di viaggi educativi a scopo formativo per il mondo giovanile e degli adulti, in collaborazione con il Servizio di Pastorale Giovanile della Chiesa italiana, ODL, gli oratori, le parrocchie, le associazioni, le amministrazioni comunali ed altri enti;
 - a. favorendo lo scambio etico-culturale-religioso tra giovani di diverse realtà.
 - b. favorendo la fruizione turistica anche da parte di persone diversamente abili.
2. La realizzazione di pacchetti turistici collegati ad eventi religiosi, culturali ed ambientali allo scopo di socializzazione anche multiculturale.
3. Creazione di pacchetti turistici, itinerari ed eventi per i giovani, famiglie, scolaresche con un'attenzione particolare alle persone diversamente abili e agli anziani, favorendo un turismo popolare, attivando luoghi di ospitalità e valorizzando le strutture e le iniziative già esistenti.
4. Creazione di itinerari differenti che coinvolgano i ristoratori e gli artigiani locali attraverso le strutture ricettive con l'obiettivo dell'utilizzo di queste in forma stabile nel corso dell'anno per un turismo etico-solidale.
5. Offerta o accompagnamento di servizi per le strutture ricettive.
6. Valorizzazione e promozione del territorio nei suoi vari aspetti attivando convenzioni con agenzie territoriali per la promozione culturale locale.
7. Creazione di Information Point da realizzare in collaborazione con le strutture di promozione presenti su tutto il territorio nazionale.

8. Realizzazione di progetti in collaborazione con organismi di formazione.
9. Collaborazione con agenzie di rilievo nazionale per l'organizzazione di eventi a scopo educativo.
10. Produzione e pubblicazione di riviste, giornali, libri e materiale vario.
11. L'Associazione potrà, nell'intento di una fattiva reciprocità, promuovere scambi con Paesi della Comunità Europea e non per lo sviluppo di un turismo sostenibile.
12. Acquisto, ristrutturazione e gestione di immobili al servizio delle finalità dell'Associazione.

Per lo svolgimento di queste attività l'Associazione può richiedere l'affiliazione ad una Associazione nazionale in sintonia con i principi statutari.

Art.4

(Entità ed amministrazione del patrimonio)

Il patrimonio potrà essere costituito ed incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.

Art.5

(Entrate dell'Associazione)

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le quote annuali di adesione/tesseramento;
- b) le rendite del patrimonio;
- c) i proventi o i rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ed ogni altro introito derivante dallo svolgimento delle attività istituzionali;
- d) i contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici e privati, di persone fisiche;
- e) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni;
- f) ogni altro introito espressamente destinato alle finalità dell'Associazione;
- g) i proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci, ai tesserati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali.
- h) i proventi per sponsorizzazioni;
- i) proventi derivanti da attività commerciali, purché non prevalenti e comunque coerenti con le finalità dell'associazione definite nell'art. 2 del presente statuto;
- j) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione in osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Art.6

(Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci)

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.7

(Obbligo di reinvestire l'avanzo di gestione)

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie.

Art.8
(Soci)

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla iniziale costituzione dell'Associazione, hanno sopportato gli oneri finanziari relativi alla fondazione dell'Associazione e hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.

Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, ai sensi del successivo articolo 15 del presente statuto.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualifica di socio.

Art.9
(Diritti e doveri dei Soci)

I Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale.

Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell'Assemblea, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione;
- b) di essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento;
- d) a frequentare i locali dell'Associazione;
- e) ad ottenere eventuali facilitazioni per servizi o in occasione di manifestazioni promosse o organizzate dall'Associazione;
- f) a lavorare in qualità di collaboratori per conto dell'Associazione, nelle diverse forme previste dalle legislazioni;
- g) i Soci minorenni possono esercitare i diritti previsti dai punti d) e)

I Soci hanno il dovere di:

- a) rispettare lo statuto ed il regolamento dell'Associazione;
- b) versare nei termini previsti la quota associativa;
- c) non operare in contrasto con l'attività dell'Associazione

Le prestazioni fornite dagli aderenti in favore dell'Associazione sono a titolo gratuito.

Art.10
(Ammissione e perdita della qualifica di Socio)

L'ammissione dei soci ordinari è ratificata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente.

Nella domanda di ammissione l'aderente dichiara di accettare il presente Statuto e di provvedere al versamento della quota associativa.

La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo, si versa al momento dell'ammissione e poi, annualmente, entro il mese di febbraio.

La quota associativa è intrasmissibile, non frazionabile e non rimborsabile.

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, decesso, per il mancato versamento della quota annuale di tesseramento e se il socio svolge attività in contrasto con le finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà inoltre sospendere il Socio con provvedimento motivato.

Art. 11
(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono espletate a titolo completamente gratuito.

Art. 12
(L'assemblea dei Soci)

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno per approvare il bilancio preventivo e consuntivo di ciascun anno.

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il programma delle attività dell'Associazione;
- b) approvare il Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria:

- a) per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- b) per modificare lo Statuto;
- c) quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un quarto dei componenti l'Assemblea.

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni di carattere straordinario, occorrerà la presenza e il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

Per la deliberazione di scioglimento e di devoluzione del patrimonio, occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli Associati.

L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

La convocazione deve avvenire con ogni forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.

Art.13
(Consiglio Direttivo Composizione e nomina)

Il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea fra i Tesserati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del consiglio.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

La funzione di Consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio.

Art.14

(Decadenza ed obblighi dei consiglieri)

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art.2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio.

Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato.

Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti al Presidente.

Art.15

(Compiti)

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Al Consiglio spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri.

Il Consiglio, ai sensi del precedente articolo 10, delibera a maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti, sull'accettazione, sul diniego e sulla revoca della domanda di adesione presentata da coloro che intendono aderire all'associazione.

Spetta al Consiglio determinare l'importo delle quote annuali di adesione e tesseramento.

Il Consiglio predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, che devono essere approvati dall'Assemblea, nonché il programma delle attività dell'Associazione che, previa approvazione dell'Assemblea, provvederà ad attuare.

Spetta al Consiglio Direttivo predisporre il Regolamento previsto dal presente statuto che sarà approvato dall'Assemblea.

In particolare, spetta al Consiglio:

1. deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie o temporanee, ma non anche il trasferimento della sede sociale, la cui delibera spetta all'Assemblea;
2. deliberare l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative per eventuali modifiche.
3. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e vigilare l'andamento della vita e delle attività dell'Associazione;
4. nominare, su proposta del Presidente, anche tra i non consiglieri, purché aventi gli stessi requisiti: il Segretario, il Tesoriere, i Coordinatori dei vari settori di attività.

Art.16

(Elezioni e Compiti)

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio e dell'Assemblea dell'Associazione, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio alla prima riunione.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Art.17

(Il Segretario ed il Tesoriere)

Compete al Segretario redigere e sottoscrivere i verbali delle sedute del Consiglio, nonché dare esecuzione alle deliberazioni degli stessi.

Al Tesoriere compete la corretta redazione della contabilità associativa e la corretta gestione della stessa secondo criteri prudenziali di rischio.

Art.18

(Rendiconto)

L'Assemblea dei Soci approva annualmente il rendiconto economico e finanziario proposto dal Consiglio Direttivo.

Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla legislazione vigente in materia.

Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell'Associazione con le altre carte sociali.

Art.19

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, proposto dal Consiglio di Direttivo, sono deliberati dall'Assemblea dell'Associazione riunita in sessione straordinaria, con le modalità previste dall'art. 12 del presente statuto. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina il liquidatore.

Salvo che le disposizioni legislative non dispongano diversamente, i beni dell'Associazione devono essere devoluti ad associazioni o enti aventi finalità di utilità sociale.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti ai Soci, agli amministratori e dipendenti dello stesso.

Art.20

(Modifica dello Statuto)

Il presente Statuto è modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea riunita in sessione straordinaria, con le modalità previste dall'art. 12 del presente statuto.

Art.21

(Rinvio a disposizioni vigenti)

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni legislative vigenti e successive modificazioni.